

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA PROMOZIONE DEGLI ALUNNI E CRITERI DI DEROGA

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado «per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati» (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, Comma 7).

Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe previste dal Decreto di cui sopra, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e la conseguente non ammissione dello studente alla classe successiva o all'Esame di Stato. Per «frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato», si deve intendere che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale previsto dall'ordinamento (ossia 851 ore per il primo biennio e 990 ore per il secondo biennio e quinto anno), comprensivo di tutte le attività didattiche che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno studente.

DEROGHE

Il Collegio dei Docenti del Liceo "Coluccio Salutati" ha stabilito che eventuali deroghe saranno applicate ad assenze continuative superiori a quindici giorni – giustificate anche con certificazione medica – ed in casi eccezionali di gravi problemi personali o familiari, purché le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione.

Con riferimento al Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, considerata la specificità dell'indirizzo, sarà possibile una deroga che dovrà essere legittimata da documenti provenienti dalla federazione sportiva di appartenenza, o da enti di promozione e discipline associate, che attestino la partecipazione a gare o eventi sportivi.

Si fa comunque riferimento alle motivazioni straordinarie elencate nella C.M. n. 11 del 2011.